

Sci Club Guastalla associazione sportiva dilettantistica

Verbale dell'Assemblea straordinaria del 5/12/2023

L'anno 2023 il giorno 5 del mese di Dicembre alle ore 21:30, presso la palestra Bruno Rossi in via A. Costa n.1 a Guastalla espressamente convocata, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Aggiornamento sulla Riforma dell'ordinamento sportivo e conseguente proposta di modifica statutaria;
2. Comunicazioni varie ed eventuali.

Il/La Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti in sede i seguenti soci:

Baroni Giuseppe	Della Salda Cristina	Martignoni Roberto
Benatti Brenno	Della Salda Monica	Miari Davide
Bernardi Alessio	Ferroni Loris	Musi Guido
Bigliardi Marco	Frigni Mirco	Ostendi Corrado
Boselli Gianfranco	Ghiselli Luca	Pavesi Fausto
Cavallari Luca	Gilioli Roberto	Rabitti Alessia
Cecchin Livia	Iori Enrico	Valenza Danilo
Corradini Paolo	Malagutti Patrizia	

e che sono regolarmente rappresentati – conformemente all'art. 9 dello statuto che prevede che ognuno possa rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato - i seguenti soci

Bellini Paolo, rappresentato dal socio Bigliardi Marco

Papazzoni Daniela, rappresentato dal socio Bernardi Alessio

e così complessivamente n. 25 soci. Pertanto, ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare atteso che in seconda convocazione l'assemblea straordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza Della Salda Monica, che chiama alle funzioni di Segretario Rabitti Alessia.

Sul primo punto all'ordine del giorno interviene Della Salda Monica per chiarire che l'assemblea è stata convocata per aggiornare lo statuto associativo ai nuovi vincoli richiesti per mantenere la qualifica di associazione sportiva dilettantistica così come contemplati dalla riforma dell'ordinamento sportivo con particolare riferimento al Decreto legislativo 36/2021.

Si tratta in particolare di prevedere quanto segue:

1) nella definizione dell'**oggetto sociale** è necessario fare specifico riferimento all'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.


A tal fin si propone di modificare l'articolo 2, comma 2, ai sensi del quale:

“Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per fine la promozione, principalmente dello sci e degli sport invernali in genere, e secondariamente l'esercizio di altre attività sportive, sempre a livello dilettantistico (quali: ciclismo, calcio, podismo, ecc.) e di ogni altra iniziativa Sportiva o ricreativa, intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica di ogni disciplina Sportiva.


L'Associazione potrà raggiungere il suo scopo sociale attraverso:

- a) *La promozione e formazione di squadre di sportivi non professionisti per la partecipazione alle gare sportive e ai vari campionati, organizzati dalla F.I.S.I. o da altri Enti di Promozione Sportiva;*
- b) *La gestione di un centro di avviamento agli sport invernali con una scuola rivolta ai ragazzi, corsi di sci alpino e nordico per adulti, corsi di preparazione allo sci;*

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



- c) *L'organizzazione e la promozione in proprio o per conto terzi di manifestazioni sportive, agonistiche e non;*
- d) *L'organizzazione di iniziative sportive, turistiche e ricreative, servizi, attività culturali, atte a contribuire allo sviluppo culturale e civile dei soci;*
- e) *La gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport contemplati, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline contemplate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro.*
- f) *Lo svolgimento di ogni altra attività utile al raggiungimento degli scopi sociali".*

con la seguente formulazione:

"L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, promuove l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riconducibili allo sci e agli sport invernali, al ciclismo, calcio e podismo".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

- 2) possibilità di **svolgere anche attività diverse** da quelle sportive, purché secondarie e strumentali.

Sul punto si propone di inserire all'art. 2 un nuovo comma 3 così formulato:

"L'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle sopra indicate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi ed attrezzature sportive, organizzare eventi e/o manifestazioni nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati e altre attività diverse deliberate dal Consiglio Direttivo. L'esercizio di tali attività è subordinato alla circostanza che si qualificano come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive".

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Rispetto alla disciplina dell'incompatibilità si rende necessario modificare l'articolo 13, comma 3, ai sensi del quale:

"Possono ricoprire cariche sociali i soli soci regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano alcuna carica sociale in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della Federazione medesima, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno".


Con

"Possono ricoprire cariche sociali i soli soci regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno".


La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Rispetto alla nuova clausola relativa all'incompatibilità, il Presidente chiede quindi ai componenti il Consiglio Direttivo se qualcuno si trovi in tale condizione. I componenti rispondono di non trovarsi in tale condizione di incompatibilità.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Non si rende necessario intervenire sulla clausola in materia di **divieto di distribuzione indiretta di utili** in quanto non sono state riportate in statuto le condizioni per cui si verifica tale distribuzione indiretta: il presidente da lettura dell'art. 8 del DLgs 36/2021 che – rinviando alla disciplina prevista per le imprese sociali – disciplina la nozione di distribuzione diretta ed indiretta vietata per le associazioni sportive dilettantistiche.

Il Presidente infine informa i soci che un orientamento giurisprudenziale e di prassi ha evidenziato la necessità di **garantire ai genitori degli associati minorenni il diritto di votare in rappresentanza dei minori**. Lo statuto recepisce il vincolo del diritto di voto in capo ai soci maggiorenni contemplato dal testo unico delle imposte sui redditi come requisito di accesso al sistema di agevolazioni fiscali ma questo non preclude la possibilità ai genitori degli associati minorenni di partecipare alle assemblee e votare in rappresentanza dei figli minori, atteso che gli associati minorenni sono rappresentati ex lege dai genitori ovvero dal responsabile genitoriale. Il Presidente pertanto propone di adottare come corretta modalità quella di convocare alle assemblee l'esercente la potestà genitoriale dell'associato minorenne che ha sottoscritto la relativa domanda di ammissione e quindi di computarlo ai fini del quorum costitutivo dell'associazione. Sarà invitato anche l'associato minorenne che avrà diritto di parola e non di voto e quindi non sarà computato ai fini del quorum costitutivo assembleare. L'esercente la potestà genitoriale potrà pertanto votare in rappresentanza del minore ma potrà ovviamente anche presentare domanda di ammissione a socio per esercitare anche l'elettorato passivo. In questo caso voterà sia per sé stesso, in qualità di socio, che in rappresentanza legale del minore associato.

La proposta, messa ai voti, viene approvata all'unanimità.

Viene data quindi lettura integrale del testo allegato sotto la lettera A) come parte integrante del presente verbale rappresentante lo statuto previgente con le modifiche apportate sopra evidenziate.

Interviene Bernardi Alessio per chiedere **chiarimenti sul significato dell'art. 4 dello statuto** laddove prevede che *"In caso di rinnovo sarà sufficiente il versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso. Il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto. L'impegno è annuale e si intende rinnovato di anno in anno."*


Il Presidente chiarisce che il rapporto associativo deve intendersi a tempo indeterminato e che la domanda di ammissione viene pertanto compilata all'atto della richiesta di ammissione e non annualmente, anche se per aggiornare l'anagrafica dei soci potrebbe essere richiesto di fornire nuovamente i dati. Il socio si impegna in ogni caso a contribuire annualmente alle spese generali versando il contributo associativo annuale e con questo atto dà conferma il suo impegno nei confronti dell'associazione a cui aderisce.

Interviene quindi Malagutti Patrizia per chiedere chiarimenti in merito al **principio di trasparenza** affermato dallo statuto e per sapere in quale modo l'associazione garantisce che tale principio sia osservato. Risponde il consigliere Rabitti Alessia informando che l'associazione si è dotata di libri sociali, ossia il libro soci, il libro dei verbali del Consiglio direttivo ed il libro dei verbali delle assemblee ordinarie, contenenti anche l'approvazione dei bilanci, e delle assemblee straordinarie. Tali libri sono a disposizione dei soci che possono chiedere di consultarli al Consiglio direttivo con il solo impegno di trattare i dati personali ivi presenti esclusivamente per l'esercizio di diritti e doveri associativi o per esercitare eventuali azioni a tutela della posizione dell'associato o della stessa associazione.

Interviene Baroni Giuseppe per chiedere se sia necessario inserire in statuto la possibilità di **riunirsi anche utilizzando modalità telematiche o di ricorrere al voto per corrispondenza**. Sul punto il Presidente informa di aver chiesto delucidazioni e che il notariato di Milano ha affermato che per le associazioni sportive dilettantistiche non si rende necessario specificarlo in statuto, è semplicemente necessario che in esso non sia espressamente escluso. Sarà quindi il Consiglio direttivo a valutare se fare ricorso a tali strumenti e con quali modalità che in ogni caso garantiscano la identificazione di chi partecipa e vota nel momento in cui convoca l'assemblea degli associati.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE




Il Presidente chiede ai soci se abbiano altri dubbi o proposte di variazioni alla bozza di statuto: non essendo intervenuto nessuno, il Presidente propone ai soci di votare in merito alla proposta di statuto.

L'assemblea dei soci, all'unanimità, delibera di adottare lo statuto nella formulazione proposta dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente viene infine delegato a espletare gli adempimenti connessi alla modifica dello statuto ossia:

- 1) registrazione del verbale e dello statuto in regime di esenzione dall'imposta di bollo, essendo l'associazione iscritta nel registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche ai sensi dell'art. 27 bis della tabella di cui all'allegato B annesso al DPR 642/1972, e in regime di esenzione dall'imposta di registro (€ 200,00) ai sensi dell'art. 12 del DLgs 36/2021 in virtù del quale "Le modifiche statutarie adottate entro il 31 dicembre 2023, sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni necessarie a conformare gli statuti alle disposizioni del presente decreto", essendosi l'assemblea limitata a modificare lo statuto nelle parti obbligatorie. A tal fine il Presidente, o suo delegato, porterà anche il certificato di iscrizione nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche unitamente al verbale e statuto in duplice esemplare per dimostrare la sussistenza del presupposto di applicazione dell'agevolazione;
- 2) trasmissione del verbale assembleare e statuto registrati all'Agenzia delle Entrate, debitamente scansionati, all'organismo sportivo affiliante ai fini dell'aggiornamento delle informazioni sul registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 21:55 previa lettura ed approvazione del presente verbale.



IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

STATUTO


Articolo 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita in Guastalla (Reggio Emilia) una associazione sportiva dilettantistica, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, denominata: "Sci Club Guastalla - Associazione Sportiva Dilettantistica" in breve indicata anche "Sci Club Guastalla asd".


Articolo 2 - Scopo

1. L'associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. L'Associazione, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, promuove l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica in particolare in discipline quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle riconducibili allo sci e agli sport invernali, al ciclismo, calcio e podismo.
3. L'associazione può svolgere anche attività diverse da quelle sopra indicate, quali, a titolo meramente esemplificativo, attività culturali, turistiche e ricreative che permetteranno a giovani e adulti di aggregarsi e di crescere in armonia e rispetto reciproco. L'Associazione potrà altresì acquistare, costruire e vendere e gestire impianti sportivi ed attrezzature sportive, organizzare eventi e/o manifestazioni nonché gestire bar, ristoranti e comunque locali di ristoro per i propri associati e altre attività diverse deliberate dal Consiglio Direttivo. L'esercizio di tali attività è subordinato alla circostanza che si qualificano come attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive.
4. L'Associazione è affiliata alla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.), oltre ad altri Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal C.O.N.I. e potrà affiliarsi ad altre Federazioni del Coni o ad altri Enti di Promozione Sportiva anche per altre attività sportive.
5. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
6. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Italiana Sport Invernali e degli Enti di Promozione Sportiva, alle quali è associata; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, nonché le decisioni che gli organi preposti dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
7. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e i regolamenti delle Federazioni e/o Enti di Promozione Sportiva nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle Società e Associazioni affiliate.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



8. L'associazione s'impegna a garantire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Articolo 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.


Articolo 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sociali sia ricreative che sportive svolte dall'associazione e che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all'attività sportiva, con l'obbligo di astenersi da ogni forma d'illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell'associazione. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo e procedere al pagamento della quota associativa annuale fissata dal Consiglio Direttivo. In caso di rinnovo sarà sufficiente il versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo per l'anno in corso.
3. Il Socio, firmando la domanda di ammissione, dichiara di accettare il presente statuto. L'impegno è annuale e si intende rinnovato di anno in anno.
4. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del consiglio direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
5. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minorenni la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
6. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
7. L'associazione dovrà tesserare alla Federazione o ad un Ente di Promozione Sportiva tutti i propri soci.


Articolo 5 - Diritti dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione nel rispetto tassativo dei requisiti di cui al comma 2 del successivo art.13.
3. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal consiglio direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
4. I soci hanno tutti uguali diritti e non assumono alcuna responsabilità oltre l'importo delle rispettive quote.
5. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Articolo 6 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:
 - a) dimissione volontaria; da presentare per iscritto;
 - b) per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote sociali entro il 31 Dicembre. In questo caso potranno essere riammessi con la procedura dell'art. 4.2;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
 - d) scioglimento dell'associazione ai sensi dell'art. 25 del presente statuto.
2. Viene escluso qualsiasi rimborso ai soci, in caso di recesso.
3. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal consiglio direttivo deve essere ratificato dall'assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato a una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'assemblea.
4. L'associato radiato non può essere più ammesso e non ha diritto a restituzione della quota associativa annuale, né parziale e né totale.


Articolo 7 – Organi Sociali

1. Gli Organi Sociali sono:
 - l'Assemblea generale dei soci;
 - il Presidente;
 - il Consiglio Direttivo.
2. Tutte le cariche sociali, avendo carattere onorario, sono conferite ed accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto di rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione.

Articolo 8 - Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al consiglio direttivo da:
 - a) almeno 1/10 degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del consiglio direttivo;
 - b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori, solo in caso di elezioni. Nella assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle stesse.
6. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

Articolo 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'associazione i soli associati in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.
2. Ognuno può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro associato.
3. Hanno diritto di voto e di elettorato tutti gli associati che abbiano compiuto i 18 anni il giorno in cui ha luogo l'Assemblea. Gli associati più giovani sono rappresentati di diritto da un genitore, ove questi sia socio dell'Associazione. Tale rappresentanza di diritto è cumulabile con le altre deleghe di cui all'art. 9.2.


Articolo 10 - Assemblea ordinaria

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o messaggio sms o similare. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per deliberare in merito a:
 - a) approvare la relazione del Consiglio Direttivo sull'attività dell'anno sociale trascorso;
 - b) approvare il Bilancio consuntivo e per esaminare il Bilancio preventivo;
 - c) approvare il programma dell'attività da svolgere;
 - d) decidere su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno di sottoporre e su quelle proposte dai soci, che non rientrino nelle competenze dell'assemblea straordinaria, le proposte dei soci devono essere note almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria;
 - e) nomina delle cariche sociali:
 1. i componenti il Consiglio Direttivo;
 2. il Presidente;
 3. il Segretario e due scrutatori, in caso di elezioni;
 - f) ratifica di provvedimenti di radiazioni proposti dal Consiglio Direttivo.
7. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art.8, comma 2.

Articolo 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
1. L'assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



2. Trascorse 24 ore dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati.

Articolo 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo almeno 15 giorni prima dell'adunanza mediante affissione d'avviso nella sede dell'associazione o comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma, messaggio sms o simile. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione dell'associazione, scioglimento dell'associazione e modalità di liquidazione.
3. È inoltre indetta ad iniziativa del Presidente e convocata entro 60 giorni dall'accertata mancanza della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo.
4. L'Assemblea straordinaria non può trattare altri argomenti all'infuori di quelli per i quali è stata convocata.


Articolo 13 - Consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è composto da un numero variabile da cinque a quindici, determinato, di volta in volta, dall'assemblea dei soci ed eletti, compreso il presidente, dall'assemblea stessa. Nella sua prima riunione, il consiglio direttivo nel proprio ambito nomina il vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Il consiglio direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci regolarmente tesserati, in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, che non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e, ove paralimpici, riconosciuti dal CIP, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del CONI o di una qualsiasi delle altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva, ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Articolo 14 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



subentro del primo candidato, in ordine di votazione alla carica di consigliere, non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà dei voti conseguiti dall'ultimo consigliere effettivamente eletto. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

2. Nel caso di impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva.
3. Nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e quindi il presidente dovrà convocare immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo.
4. Nel caso di dimissioni del presidente il consiglio direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica e dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo in regime di prorogatio.


Articolo 15 - Convocazione direttivo

1. Il consiglio direttivo si riunisce ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
2. La convocazione è fatta a mezzo lettera, fax, telefono, posta elettronica, messaggio sms o similare non meno di due giorni prima dell'adunanza.


Articolo 16 - Compiti del consiglio direttivo

1. Sono compiti del consiglio direttivo:
 - a) esaminare la domanda di ammissione ed accettare le dimissioni dei soci;
 - b) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - c) se necessario – nominare i direttori sportivi delle varie sezioni, che si potranno scegliere anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso essi parteciperanno alle riunioni del Consiglio Direttivo ma solamente con voto consultivo;
 - d) redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea dei soci e curare gli affari di ordine amministrativo;
 - e) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria nel rispetto dei quorum di cui all'art. 8, comma 2;
 - f) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività Sportiva e non, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - g) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.
 - h) amministrare il patrimonio sociale ed erogare i mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto per la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale;
 - i) gestire la vita dell'Associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell'Assemblea;
 - j) prendere contatti con coloro che volessero contribuire economicamente per agevolare la gestione dell'Associazione;

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



k) determinare annualmente l'ammontare delle quote sociali;

Articolo 17 - Il presidente

1. Il presidente dirige l'associazione e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali, ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.
2. Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Il vicepresidente

1. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Articolo 19 - Il segretario

1. Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del consiglio direttivo.

Articolo - 20 Il rendiconto

1. Il consiglio direttivo redige il bilancio dell'associazione sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.
2. Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Insieme alla convocazione dell'assemblea ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, copia del bilancio stesso.

Articolo 21 - Anno sociale

1. L'esercizio sociale e finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.


Articolo 22 - Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti:
 - a) dalle quote sociali, stabilite dal Consiglio Direttivo annualmente,
 - b) dalle eventuali elargizioni, lasciti o donazioni fatte dai soci o da terzi;
 - c) dai contributi di enti ed associazioni;
 - d) dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione;
 - e) da tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione;
 - f) da proventi delle cessioni di beni o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte esclusivamente in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque sempre finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
2. L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito nelle attività istituzionali.

Articolo 24 - Clausola compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un collegio arbitrale composto da nr. 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



